

Causa C-293/24**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

23 aprile 2024

Giudice del rinvio:

Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo)

Data della decisione di rinvio:

13 marzo 2024

Ricorrenti:

João Filipe Ferreira da Silva e Brito e altri

Resistente:

Estado português

Oggetto del procedimento principale

Il procedimento principale ha ad oggetto un'azione dichiarativa esperita dai ricorrenti, ex dipendenti della compagnia aerea AIA, nei confronti dell'Estado português (Stato portoghese) a titolo di responsabilità civile extracontrattuale per errore giudiziario. I ricorrenti sostengono che la sentenza emessa dal Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo) il 25 febbraio 2009, nell'ambito del procedimento di impugnazione del loro licenziamento collettivo avvenuto nel 1993, è manifestamente illegittima (i) in quanto si basa su un'interpretazione erronea della nozione di trasferimento di uno stabilimento di cui alla direttiva 2001/23/CE, e (ii) in quanto tale giudice non ha adempiuto all'obbligo di sottoporre alla Corte di giustizia un rinvio pregiudiziale sull'interpretazione di tale nozione alla luce del diritto dell'Unione.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione della nozione di trasferimento di stabilimento ai sensi della direttiva 2001/23/CE - Portata dell'obbligo di rinvio ai sensi dell'articolo 267 TFUE da parte di un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977 (GU 1977, L 61, pag. 26) e direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001 (GU 2001, L 82, pag. 16), entrambe concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti: articolo 1, articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4.

Disposizioni di diritto nazionale

Lei n.º 67/2007 – Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas (legge n. 67/2007 che adotta il regime di responsabilità civile extracontrattuale dello Stato e degli altri enti pubblici) (*Diário da República, serie 1ª, n. 251/2007, del 31 dicembre 2007*):

– L'articolo 13 («Responsabilità per errore giudiziario») prevede che lo Stato risponderà civilmente per i danni derivati dalle decisioni giurisdizionali manifestamente incostituzionali o illegittime o ingiustificate per errore manifesto nella valutazione dei presupposti di fatto.

Decreto-Lei n.º 64-A/89, que aprova o regime jurídico da cessação do contrato individual de trabalho, incluindo as condições de celebração e caducidade do contrato de trabalho a termo (decreto-legge n. 64-A/89, recante approvazione del regime giuridico della cessazione del contratto individuale di lavoro, comprese le condizioni di conclusione e di cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato (*Diário da República, serie I, n. 48/1989, 2º supplemento, del 27 febbraio 1989*) (in prosiegua: «LCCT»):

– L'articolo 23 («Diritti dei lavoratori»), inserito nel capitolo V, rubricato «Cessazione dei contratti di lavoro per effetto della soppressione di posti di lavoro per motivi oggettivi di ordine strutturale, tecnologico o congiunturale relativi all'impresa», sezione 1, rubricata «Licenziamento collettivo», prevede che (n. 1) i lavoratori il cui contratto viene risolto per licenziamento collettivo hanno diritto a un'indennità, (n. 2) durante il periodo di preavviso il lavoratore può recedere dal contratto di lavoro senza pregiudizio del diritto all'indennità, e (n. 3) la percezione di tale indennità equivale all'accettazione del licenziamento.

Decreto Lei n.º 49408, Regime Jurídico do Contrato Individual de Trabalho (Decreto-legge n. 49408, recante approvazione del regime giuridico del contratto individuale di lavoro) (Diário da República, serie I, 1º supplemento, del 24 novembre 1969) (in prosiegua: «LCT»):

– L'articolo 37 («Trasferimento di uno stabilimento») prevede, in sostanza, che la posizione del datore di lavoro si trasferisce all'acquirente dello stabilimento, a meno che, prima del trasferimento, il contratto di lavoro non sia cessato, o in

caso di accordo tra il cedente e il cessionario nel senso che i lavoratori rimangano al servizio del primo in un altro stabilimento.

Código das Sociedades Comerciais (Codice delle società commerciali), nella versione in vigore all'epoca dei fatti, approvato con decreto legge n. 262/86 (*Diário da República, serie I, n. 201/1986, del 2 settembre 1986*):

- L'articolo 152 («Doveri, poteri e responsabilità dei liquidatori») prevede che, mediante decisione dei soci (i) il liquidatore può, in particolare, essere autorizzato a proseguire temporaneamente la precedente attività della società, a procedere alla cessione globale del patrimonio sociale e a procedere al trasferimento dello stabilimento della società, e (ii) deve portare a termine gli affari pendenti, adempiere alle obbligazioni della società e recuperare i crediti della società.

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea citata dal giudice del rinvio

Sulla responsabilità civile extracontrattuale degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione:

- Sentenza del 19 novembre 1991, Francovich (C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428);
- Sentenza del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C-46/93 e C-48/93, EU:C:1996:79);
- Sentenza del 26 marzo 1996, British Telecommunications (C-392/93, EU:C:1996:131);
- Sentenza del 23 maggio 1996, Hedley Lomas (C-5/94, EU:C:1996:205);
- Sentenza dell'8 ottobre 1996, Dillenkofer e altri (C-178/94, C-179/94, C-188/94 e da C-188/94 a C-190/94, EU:C:1996:375);
- Sentenza del 2 aprile 1998, Norbrook Laboratories (C-127/95, EU:C:1998:151);
- Sentenza del 1° giugno 1999, Konle (C-302/97, EU:C:1999:271);
- Sentenza del 4 luglio 2000, Haim (C-424/97, EU:C:2000:357);
- Sentenza del 30 settembre 2003, Köbler (C-224/01, EU:C:2003:513);
- Sentenza del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo (C-173/03, EU:C:2006:391);

- Sentenza del 3 settembre 2009, Fallimento Olympiclub (C-2/08, EU:C:2009:506);
- Sentenza del 25 novembre 2010, Fuß (C-429/09, EU:C:2010:717);
- Sentenza del 14 marzo 2013, Leth (C-420/11, EU:C:2013:166);
- Sentenza del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e altri (C-160/14, EU:C:2015:56) - questa sentenza è stata emessa a seguito del primo rinvio pregiudiziale effettuato nel procedimento principale;
- Sentenza del 28 luglio 2016, Tomášová (C-168/15, EU:C:2016:602);
- Sentenza del 29 luglio 2019, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe (C-620/17, EU:C:2019:630);
- Sentenza del 4 marzo 2020, Telecom Italia (C-34/19, EU:C:2020:148).

Sulla nozione di trasferimento di uno stabilimento alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia esistente al 25 febbraio 2009, data in cui è stata emessa la sentenza del Supremo Tribunal de Justiça in relazione alla quale si contesta l'esistenza di un errore giudiziario:

- Sentenza del 14 aprile 1994, Schmidt/Spar-und Leihkasse der früheren Ämter Bordesholm, Kiel und Cronshagen (C-392/92, EU:C:1994:134);
- Sentenza dell'11 marzo 1997, Süzen/Zehnacker Gebäudereinigung Krankenhausservice (C-13/95, EU:C:1997:141);
- Sentenza del 10 dicembre 1998, Hidalgo e altri (C-173/96 e C-247/96, EU:C:1998:595);
- Sentenza del 25 gennaio 2001, Liikenne (C-172/99, EU:C:2001:59);
- Sentenza del 20 novembre 2003, Abler e altri (C-340/01, ECLI:EU:C:2003:629);
- Sentenza del 15 dicembre 2005, Güney-Görres e Demir (C-232/04 e C-233/04, EU:C:2005:778).

Breve presentazione dei procedimenti di impugnazione del licenziamento collettivo e del procedimento principale

Procedimenti di impugnazione del licenziamento collettivo (1993-2009)

Elementi di fatto nei procedimenti di impugnazione del licenziamento collettivo

- 1 I ricorrenti erano dipendenti dell'Air Atlantis, SA (in prosieguo: l'«AIA»), una compagnia aerea costituita nel 1985 e operante nel settore del trasporto aereo non di linea.
- 2 A seguito della decisione presa il 19 febbraio 1993 dalla sua assemblea generale, l'AIA è stata liquidata con atto pubblico il 19 aprile 1993.
- 3 La compagnia aerea TAP Air Portugal (in prosieguo: la «TAP») ha partecipato a tale assemblea generale in qualità di azionista di maggioranza.
- 4 Il 26 febbraio 1993, l'AIA ha comunicato il licenziamento collettivo ai dipendenti che ha avuto effetto dal 30 aprile 1993. Tutti i dipendenti, tranne uno, hanno accettato di ricevere l'indennità spettante loro per legge.
- 5 All'epoca, i lavoratori erano convinti che il motivo della chiusura fosse la situazione economica, finanziaria e operativa dell'AIA e che il licenziamento collettivo fosse inevitabile vista la situazione del settore del trasporto aereo internazionale a seguito della crisi generale derivante dalla guerra del Golfo.
- 6 Solo dopo il licenziamento i lavoratori hanno appreso che alcuni aerei dell'AIA erano stati trasferiti alla TAP e che quest'ultima aveva iniziato ad operare voli charter su rotte servite in precedenza dall'AIA.
- 7 Infatti, a partire dal 1° maggio 1993, la TAP ha iniziato a gestire una parte dei voli charter che l'AIA si era impegnata ad effettuare per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre 1993, denominato estate IATA 93, i cui contratti erano stati conclusi prima dello scioglimento dell'AIA.
- 8 Da un lato, la TAP ha utilizzato una parte delle attrezzature che l'AIA utilizzava per le sue attività, in particolare quattro aerei, apparecchiature da ufficio e stoviglie usate negli aerei.
- 9 Della consegna alla TAP di apparecchiature da ufficio e di altro tipo si è poi tenuto conto nell'ambito della liquidazione dell'AIA, considerata la posizione della TAP di azionista di maggioranza e principale creditore.
- 10 La TAP ha iniziato a utilizzare i quattro aerei, in quanto la loro restituzione prima del termine dei contratti di locazione avrebbe comportato l'obbligo di pagamento da parte dell'AIA alla società di leasing di tutti i canoni rimanenti fino al termine del contratto.

- 11 Dato che uno degli aerei era stato sublocato dalla TAP all'AIA e che, in relazione agli altri tre aerei, la TAP era garante del pagamento degli obblighi previsti dai contratti di locazione dell'AIA, la TAP ha preso in carico il pagamento dei canoni corrispondenti ed assunto la posizione contrattuale di locataria.
- 12 La TAP ha cambiato i colori e il logo di tali apparecchiature di volo solo trascorso un certo periodo di tempo ed ha quindi effettuato voli con i colori e il logo dell'AIA.
- 13 I quattro aerei rilevati dalla TAP sono stati progressivamente restituiti ai locatori tra il 1998 e il 2000.
- 14 Dall'altro lato, al fine di evitare le perdite derivanti dal mancato rispetto dei contratti già conclusi tra l'AIA e gli operatori turistici, che prevedevano considerevoli risarcimenti da parte dell'AIA in caso di inadempienza, la TAP ha operato i voli dell'estate IATA 93.
- 15 Per tali voli charter che l'AIA si era impegnata ad effettuare, la TAP ha utilizzato essenzialmente i quattro aerei che l'AIA aveva a disposizione e, meno frequentemente, i propri aerei e gli equipaggi della TAP.
- 16 A partire dal 1° maggio 1993, la TAP, che era attiva quasi esclusivamente nel settore del trasporto aereo di linea, oltre a gestire una parte dei voli che l'AIA si era impegnata ad effettuare nel corso dell'estate IATA 93, ha iniziato ad effettuare voli charter su rotte che non operava in precedenza in quanto trattavasi di rotte tradizionali dell'AIA, realizzando, a titolo di esempio, quindici voli charter nel corso del periodo marzo/aprile 1994.
- 17 Nell'estate del 1994, la stessa TAP ha stipulato contratti di voli charter e programmato voli charter direttamente con gli operatori turistici del mercato.
- 18 La TAP ha avviato tre corsi di formazione per piloti prima dello scioglimento e della chiusura dell'AIA, che sono stati mantenuti attivi. La TAP aveva inoltre avviato un altro corso per la formazione di nuovi piloti prima dello scioglimento dell'AIA, che ha mantenuto attivo dopo tale scioglimento.
- 19 Due dipendenti, in precedenza distaccate dalla TAP presso la direzione commerciale dell'AIA, sono state collocate, dopo lo scioglimento di quest'ultima, all'interno della direzione commerciale della TAP in posti nel settore dei voli non di linea e dei contratti di voli charter dell'estate IATA 93.

Procedimenti di impugnazione del licenziamento collettivo in primo e secondo grado

- 20 Nel 1993 e nel 1994, gli ex dipendenti dell'AIA hanno impugnato detto licenziamento collettivo dinanzi al Tribunal do Trabalho de Lisboa (Tribunale del lavoro di Lisbona, Portogallo). In tali ricorsi, chiedevano, in particolare, la dichiarazione dell'illegittimità del licenziamento collettivo, la propria riassunzione

nella TAP, senza pregiudizio per la categoria e l'anzianità di servizio, e il pagamento delle retribuzioni non percepite dall'avvenuto licenziamento fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza che ne dichiarasse l'illegittimità.

- 21 Con sentenza del 6 febbraio 2007, il Tribunal do Trabalho de Lisboa ha dichiarato che sussisteva un trasferimento di uno stabilimento e ha condannato la TAP alla riassunzione dei lavoratori, senza pregiudizio della loro anzianità di servizio, e al risarcimento dei danni.
- 22 Le resistenti e alcuni dei ricorrenti hanno appellato tale sentenza del Tribunal do Trabalho de Lisboa dinanzi al Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d'appello di Lisbona, Portogallo).
- 23 Il 16 gennaio 2008, il Tribunal da Relação de Lisboa ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva condannato la TAP alla riassunzione dei ricorrenti e al risarcimento dei danni, respingendo quindi le domande presentate nei confronti delle resistenti. Tale sentenza non riguardava l'unico lavoratore che non aveva accettato l'indennità.
- 24 Avverso tale sentenza, i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione dinanzi al Supremo Tribunal de Justiça.

Argomenti dei ricorrenti presentati dinanzi al Supremo Tribunal de Justiça nei procedimenti di impugnazione del licenziamento collettivo

- 25 I ricorrenti sostenevano, in sostanza, che, per quanto il motivo del licenziamento collettivo invocato fosse la chiusura definitiva dell'impresa, l'intenzione effettiva della TAP era quella di rilevare l'attività svolta fino a quel momento dall'AIA nel mercato dei voli charter.
- 26 Pertanto, hanno affermato che i fatti avrebbero dovuto qualificarsi come trasferimento di stabilimento e non come chiusura definitiva dell'impresa.
- 27 Hanno altresì invocato un vizio del consenso prestato per quanto riguarda l'accettazione dell'indennità per il licenziamento collettivo, sostenendo che l'accettazione dell'indennità non impediva loro di impugnare il licenziamento.
- 28 Secondo i ricorrenti, la liquidazione di una società non costituisce un ostacolo al trasferimento di uno stabilimento, poiché è sufficiente a tal fine che qualcuno prosegua l'attività o parte dell'attività svolta dalla società liquidata.
- 29 Nel caso di specie, i ricorrenti hanno sostenuto che la continuità dell'attività è stata dimostrata dal momento che (i) quasi tutte le risorse materiali e gli aerei dell'AIA erano stati trasferiti alla TAP (ii) alcuni dipendenti che esercitavano funzioni presso la direzione commerciale dell'AIA erano passati a svolgere tali funzioni in seno alla TAP (iii) la TAP aveva utilizzato per un certo periodo di tempo i loghi e i colori dell'AIA (iv) la TAP aveva operato voli charter che l'AIA si era impegnata ad effettuare (v) la TAP aveva mantenuto le rotte, l'attività di

voli charter e il pubblico di riferimento per tale attività, essendosi quindi verificato un trasferimento di clientela, (vi) l'incredibilità della licenza dell'AIA per operare voli non di linea era irrilevante, in quanto la TAP disponeva dell'autorizzazione necessaria per operare tali voli (vii) il fatto che lo stabilimento era legato ad una licenza rendendo, pertanto, impossibile il suo trasferimento era irrilevante, dato che la nozione di trasferimento di uno stabilimento, ai fini occupazionali, non va confusa con quella di cessione d'azienda, una mera operazione commerciale.

- 30 Tali elementi costituivano indizi sufficienti della sussistenza di un trasferimento di uno stabilimento, con il conseguente trasferimento della posizione giuridica attiva e passiva derivante dai contratti di lavoro all'acquirente TAP.
- 31 Sempre secondo i ricorrenti, l'operazione di cessione di beni e attrezzature dall'AIA alla TAP è stata, in realtà, un trasferimento di uno stabilimento mascherato da «vendita di immobilizzazioni al loro valore contabile».
- 32 Sussisteva quindi un conflitto diretto con la giurisprudenza della Corte di giustizia nonché con le direttive 77/187 e 2001/23, in particolare perché la sentenza del 16 gennaio 2008 del Tribunal da Relação de Lisboa non ha dato alcun rilievo al fatto che il trasferimento di uno stabilimento può avere luogo in più fasi, né è riuscita ad adottare l'interpretazione meno letterale e più sostanziale di tale nozione richiesta dalla dottrina e dalla giurisprudenza dell'Unione.
- 33 I ricorrenti sostenevano altresì che era stata la stessa TAP, in qualità di azionista di maggioranza, a convocare l'assemblea generale straordinaria dell'AIA, il cui unico punto all'ordine del giorno era la decisione inerente allo scioglimento dell'AIA. Non poteva che incombere sulla TAP l'onere di sopportare le conseguenze dell'approvazione della sua proposta, dato che l'eventuale impossibilità di operare i voli charter che l'AIA si era impegnata ad effettuare - e il conseguente aggravamento della sua situazione finanziaria - era dovuta a una decisione volontaria, consapevole e legittima della TAP.
- 34 I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che l'articolo 23, paragrafo 3, della LCCT è incompatibile con l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/187 e della direttiva 2001/23. Infatti, come aveva stabilito il Tribunal do Trabalho de Lisboa, il fatto che i dipendenti avessero accettato di ricevere l'indennità non impediva loro di impugnare il licenziamento collettivo, poiché tale accettazione costituiva una dichiarazione negoziale viziata da un errore sui motivi.
- 35 Orbene, secondo i ricorrenti, il ruolo del giudice nazionale quale giudice del diritto dell'Unione implica che lo stesso sia tenuto a disapplicare una norma nazionale incompatibile con una disposizione del diritto dell'Unione direttamente applicabile, come nel caso della presunzione stabilita all'articolo 23, paragrafo 3, della LCCT alla luce dell'articolo 4 della direttiva 77/187 e della direttiva 2001/23.
- 36 I ricorrenti hanno inoltre rilevato che l'AIA non era altro che un'estensione della TAP e che quest'ultima, estinguendola e trasferendo a sé stessa lo stabilimento, si

è avvalsa dello «schermo della personalità giuridica» per conseguire obiettivi non consentiti dalla legge, vale a dire i licenziamenti.

- 37 Alcuni dei ricorrenti hanno anche invocato l'esistenza di un rapporto di gruppo di fatto. A loro avviso, la TAP, in quanto società dominante, sarebbe divenuta l'azionista di maggioranza dell'AIA con l'obiettivo di assumerne il controllo ed avere il potere di sciogliere l'AIA quando lo riteneva opportuno, cosa che ha effettivamente fatto mediante la convocazione dell'assemblea generale che ne ha deciso lo scioglimento.

Motivazione della sentenza del Supremo Tribunal de Justiça del 25 febbraio 2009

- 38 Nella sentenza del 25 febbraio 2009, il Supremo Tribunal de Justiça ha ritenuto che i fatti della controversia non consentissero di concludere che vi fosse stato un trasferimento dall'AIA alla TAP di un complesso organizzato di fattori produttivi, sufficiente a costituire un sostegno autonomo all'attività di voli non di linea.
- 39 Alla luce dei fatti constatati, il Supremo Tribunal de Justiça ha ritenuto che, in seguito alla liquidazione del patrimonio dell'AIA, non esistesse all'interno della TAP un'entità economica finalizzata direttamente e in modo autonomo a proseguire l'attività di voli charter precedentemente esercitata dall'AIA.
- 40 Da un lato, non c'era stato un atto formale di trasferimento tra l'AIA e la TAP e, dall'altro, non aveva avuto luogo un trasferimento di fatto di più elementi separati che, in seguito, sarebbero stati riorganizzati in seno alla TAP facendo risorgere uno stabilimento autonomo.
- 41 Secondo il Supremo Tribunal de Justiça, nel caso di specie, nessun indizio rilevava l'esistenza, all'interno della TAP, di un'unità operativa adibita all'attività dei voli charter organizzata in modo autonomo a tal fine. I fatti non consentivano quindi di affermare che vi fosse stato un trasferimento materiale di un'unità economica dall'AIA alla TAP ai sensi dell'articolo 37 della LCT e della direttiva 2001/23.
- 42 Al fine di suffragare tale conclusione quanto ai diversi indizi di fatto, il Supremo Tribunal de Justiça ha rilevato, in sostanza, quanto segue:
- il fatto che la TAP avesse iniziato ad utilizzare i quattro aerei dell'AIA a seguito di un accordo nell'ambito della liquidazione di quest'ultima volta a ridurre le perdite per i creditori, tra cui la stessa TAP, era particolarmente rilevante;
 - si trattava di atti dispositivi del patrimonio di una società liquidata a beneficio dei suoi creditori e in adempimento dei doveri legali dei liquidatori;
 - gli aerei sono stati utilizzati indifferentemente per il trasporto di linea e per il trasporto non di linea e sono stati restituiti ai locatori al termine dei contratti di locazione, rimanendo al servizio della TAP per un periodo limitato;

- pertanto, il fatto che la TAP abbia iniziato ad utilizzare tali aerei quando ha preso in carico il pagamento dei canoni corrispondenti nel 1993, non rivelava l'intenzione di subentrare nell'attività di aviazione non di linea, né era sufficiente per affermare che tale attività sia stata esercitata in modo autonomo;
- i voli del 1993 sono stati effettuati per adempiere agli obblighi assunti nell'ambito della procedura di liquidazione dell'AIA e per evitare le perdite derivanti dal mancato rispetto dei contratti già conclusi dalla stessa, senza che fosse identificabile un'entità economica autonoma adibita ai voli non di linea all'interno della TAP;
- la TAP, in qualità di principale creditore dell'AIA, aveva un interesse particolare a impedire l'inosservanza di tali contratti e i pesanti risarcimenti ad essi connessi, essendo indubbio che fosse in grado di farsi direttamente carico del loro adempimento, in quanto disponeva dei mezzi necessari a tal fine, in particolare gli aerei, il personale di volo e la licenza per operare voli charter;
- l'argomentazione dei ricorrenti secondo cui la TAP non poteva, in quel momento, sostenere di aver effettuato i voli per evitare i pesanti risarcimenti, dato che era sulla base della decisione della TAP che l'AIA si era trovata nell'impossibilità di realizzare i voli programmati per l'estate IATA 1993, non è comprensibile. Le azioni intraprese dalla TAP sono state coerenti dal punto di vista economico: ha proposto lo scioglimento dell'AIA perché la sua attività economica non era redditizia e, nell'ambito della liquidazione, ha preso in carico i voli che l'AIA si era impegnata ad effettuare per evitare i pesanti risarcimenti;
- come emergeva dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, era necessario valutare tutte le circostanze di fatto riconducibili a un trasferimento di uno stabilimento al fine di accertarne il valore indiziario;
- con riferimento ai voli effettuati nel 1994, i cui contratti sono stati conclusi dalla TAP direttamente con gli operatori turistici per rotte su cui quest'ultima non operava fino a quel momento, la TAP ha esercitato un'attività che rappresentava l'occupazione dello spazio di mercato lasciato libero dalla chiusura dell'AIA;
- la Corte di giustizia, di fronte a situazioni in cui un'impresa proseguiva l'attività in precedenza svolta da un'altra impresa, ha dichiarato che tale mera circostanza non consente di concludere nel senso che sussista il trasferimento di un'entità economica, giacché un'entità non può essere ridotta all'attività che le era stata affidata. La sua identità emerge anche da altri elementi quali il personale che la compone, il suo inquadramento, l'organizzazione del suo lavoro, i metodi di gestione e ancora i mezzi di gestione a sua disposizione.
- per quanto riguarda la consegna dall'AIA alla TAP di stoviglie usate negli aerei e di apparecchiature da ufficio, la stessa era irrilevante, non solo perché se ne è tenuto conto nella liquidazione dell'AIA, ma anche perché non è stato

dimostrato che tali beni siano stati destinati all'attività di voli charter, non essendo quindi possibile affermare che facessero parte di un complesso organizzato di beni e persone specificamente adibito all'attività di voli non di linea;

- con riferimento al mantenimento di due dipendenti che, secondo i ricorrenti, costituiva un indizio quanto alla conservazione dell'identità dell'entità economica, tali dipendenti erano legate alla TAP da un contratto di lavoro, trattandosi quindi di lavoratrici impiegate dalla TAP, e non dall'AIA, che erano distaccate per esercitare le loro funzioni presso l'AIA. Tale realtà è ben distinta dal mantenimento di lavoratori. Il ritorno dei lavoratori alla TAP consegue all'adempimento del contratto di lavoro da essi concluso con il loro datore di lavoro e la loro attività all'interno della TAP non consente il profilarsi di un'entità economica autonoma adibita ai voli non di linea;
 - in sintesi, nessuno degli elementi segnalati è concludente nel senso che vi sia stato un trasferimento, totale o parziale, di una unità economica, in quanto l'analisi complessiva degli indizi non ha consentito di riconoscere, all'interno della TAP, un insieme di risorse materiali e umane che costituisca un sostegno all'attività dei voli charter, organizzato in modo autonomo a tal fine, vale a dire un'entità economica che mantenga la propria identità e prosegua in modo autonomo un'attività di aviazione commerciale non di linea in seno alla TAP.
- 43 In relazione alla richiesta di rinvio alla Corte da parte di diversi ricorrenti, alcuni dei quali hanno proposto la formulazione concreta di questioni pregiudiziali, in particolare riguardo alla nozione di trasferimento di uno stabilimento ai sensi della direttiva 77/187 e alla conformità dell'articolo 37 della LCT e dell'articolo 23, paragrafo 3, della LCCT con tale direttiva, il Supremo Tribunal de Justiça ha affermato quanto segue:
- il Supremo Tribunal de Justiça è un giudice nazionale di ultimo grado soggetto all'obbligo di rinvio pregiudiziale previsto all'articolo 234 del Trattato CE (ora articolo 267 TFUE);
 - l'obbligo di rinvio pregiudiziale sussiste solo quando i giudici nazionali ritengano che il diritto dell'Unione e la sua interpretazione siano necessari per la soluzione della controversia e quando sorgano dubbi sull'interpretazione delle norme di tale diritto;
 - nemmeno in tali circostanze detto obbligo è illimitato poiché, anche se conclude per la pertinenza della questione sollevata, il Supremo Tribunal de Justiça può non essere tenuto ad adire la Corte di giustizia;
 - la stessa Corte ha riconosciuto espressamente che la corretta applicazione del diritto dell'Unione può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata, escludendo quindi l'obbligo di rinvio pregiudiziale;

- l’obbligo di rinvio non è mai imposto solo perché le parti del procedimento hanno chiesto di adire in via pregiudiziale la Corte, poiché altrimenti il rinvio si trasformerebbe in un mezzo di ricorso a disposizione delle parti del procedimento;
 - tenuto conto del contenuto delle direttive invocate, della loro interpretazione da parte della Corte di giustizia e delle circostanze del caso in esame, non sussiste alcun dubbio rilevante che imponga il rinvio pregiudiziale, essendo privo di importanza il fatto che, tra le questioni sollevate nel caso di specie e le situazioni sottoposte alla Corte, non vi sia una stretta identità;
 - la Corte di giustizia ha stabilito una vasta e consolidata giurisprudenza sul trasferimento di uno stabilimento e la direttiva 2001/23 ha consolidato le nozioni derivanti da tale giurisprudenza;
 - dette nozioni sono già chiare in termini di interpretazione giurisprudenziale, comunitaria e nazionale, il che dispensa, nel caso di specie, dalla previa consultazione della Corte di giustizia;
 - la questione della compatibilità dell’articolo 23, paragrafo 3, della LCCT con l’articolo 4 della direttiva non poteva essere oggetto di un rinvio pregiudiziale, in quanto l’oggetto del rinvio deve rispettare le competenze della Corte e il giudice nazionale non può effettuare un rinvio vertente sull’interpretazione del diritto nazionale o chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità di una disposizione del diritto interno con un’altra del diritto dell’Unione;
 - non è di competenza della Corte stabilire se una specifica disposizione del diritto dell’Unione sia o meno applicabile, anche se non direttamente, ad una determinata situazione di cui sono investiti i giudici nazionali dei diversi Stati membri;
 - pertanto, non occorre procedere al rinvio pregiudiziale.
- 44 Per quanto concerne la legittimità del licenziamento collettivo, il Supremo Tribunal de Justiça ha stabilito, in sostanza, quanto segue:
- la serie di atti compiuti dall’AIA, dalla TAP e dal consiglio di liquidazione, dopo lo scioglimento dell’AIA e nell’ambito della liquidazione del suo patrimonio, non costituisce un trasferimento di uno stabilimento ai sensi dell’articolo 37 della LCT, interpretato alla luce della legislazione e della giurisprudenza dell’Unione;
 - pertanto, il licenziamento collettivo dei ricorrenti, il cui motivo sostanziale è stato la chiusura definitiva dell’impresa, è legittimo;
 - la posizione contrattuale dell’AIA nei contratti di lavoro che la legavano ai suoi dipendenti, compreso l’unico dipendente che non ha accettato l’indennità, non è stata trasferita alla TAP;

- dato che non si è verificato un trasferimento di uno stabilimento, non trovavano applicazione né l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, relativo al divieto di licenziamenti motivati dal trasferimento, né l'articolo 5, paragrafo 1, della stessa, che presuppone parimenti l'esistenza di un trasferimento;
 - per quanto riguarda l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, nulla nel caso di specie dimostra che il licenziamento sia stato determinato da un'operazione di trasferimento non provata, essendo stato motivato dalla chiusura dell'impresa, trattandosi quindi di una decisione di gestione basata su valide ragioni economiche;
 - in relazione all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, anche se ci fosse stato un trasferimento dell'impresa nell'ambito della liquidazione, tale liquidazione renderebbe impossibile il trasferimento dei contratti di lavoro alla TAP e sarebbe compatibile con il licenziamento dei lavoratori dell'AIA;
 - tenendo presente che il licenziamento collettivo era fondato su ragioni di natura economica e che il controllo giudiziario deve essere bilanciato con la libertà dell'impresa e della sua gestione, si dovevano accogliere i motivi addotti per il licenziamento collettivo.
- 45 Per quanto concerne gli argomenti relativi alla violazione di principi fondamentali del diritto tutelati dal diritto dell'Unione, in particolare il principio del *favor laboratoris*, e all'abuso del diritto al licenziamento collettivo, il Supremo Tribunal de Justiça ha affermato quanto segue:
- i fatti constatati non consentivano di concludere per la sussistenza di un abuso da parte dell'AIA del suo diritto di procedere al licenziamento, poiché quest'ultimo era giustificato dalla chiusura dell'impresa ed è stato motivato dallo scioglimento dell'AIA a causa delle gravi difficoltà economiche che attraversava;
 - data la cessazione dell'attività dell'impresa, la risoluzione dei contratti di lavoro era del tutto comprensibile e legittima;
 - non poteva ritenersi che l'AIA avesse cercato solo o principalmente di danneggiare i ricorrenti esercitando il diritto al licenziamento collettivo;
 - nulla induceva a ritenere che le resistenti avessero ecceduto i limiti imposti dalla buona fede, dal buon costume o dalla finalità socioeconomica del diritto al licenziamento collettivo e, ancor meno, che lo avessero fatto in modo manifesto, così che l'esercizio di tale diritto potesse considerarsi illegittimo;
 - in merito alla condotta della TAP nel proporre lo scioglimento dell'AIA e nel rilevare, nell'ambito della liquidazione, alcuni beni separati che poi ha destinato alla propria attività, non è emerso alcun elemento che indicasse che la TAP avesse approfittato del fatto di essere una persona giuridica distinta dall'AIA per conseguire obiettivi non consentiti dalla legge;

- la proposta della TAP di dissolvere l’AIA era giustificata e la TAP non aveva assunto alcun impegno nei confronti dei dipendenti dell’AIA, non potendosi affermare che la TAP avesse inteso sottrarsi a tali impegni inesistenti. In particolare, per quanto riguarda i corsi BOEING 737, i fatti non dimostravano che gli stessi fossero stati attivati dopo l’estinzione dell’AIA;
 - non è stato dimostrato che lo scioglimento dell’AIA e il licenziamento collettivo siano avvenuti su iniziativa della TAP, d’accordo con l’AIA, al fine di recuperare, con un risparmio sui costi, l’attività di trasporto aereo non di linea nelle condizioni in cui la TAP la deteneva al momento della costituzione dell’AIA;
 - nulla nei fatti consentiva di concludere che la TAP avesse violato le regole della buona fede, né che avesse approfittato della sua distinta personalità giuridica per effettuare licenziamenti che la legge non avrebbe altrimenti consentito;
 - è possibile superare lo schermo della personalità giuridica solo quando la stessa viene utilizzata in modo illecito o abusivo per arrecare un pregiudizio a terzi, vale a dire nei casi in cui l’esercizio del diritto soggettivo porta ad un risultato che si discosta in modo evidente dallo scopo per cui legge lo ha concesso. Nessuno di tali scenari è emerso dai fatti constatati in tale azione;
 - tenuto conto della legittimità del licenziamento collettivo, non si ponevano le questioni della rilevanza dell’accettazione o meno dell’indennità corrisposta ai ricorrenti, della costituzionalità della disposizione che collega la percezione dell’indennità all’accettazione del licenziamento, della possibilità per i ricorrenti di invocare l’annullabilità della dichiarazione negoziale di accettazione, della valutazione dell’eventuale errore sulla motivazione o sull’oggetto dell’operazione, in base al quale i lavoratori avrebbero preso la decisione di accettare l’indennità corrispondente, nonché le questioni relative alla quantificazione delle retribuzioni non percepite a partire dall’avvenuto licenziamento che sarebbero state dovute se il licenziamento fosse stato illegittimo;
 - di conseguenza, non occorre pronunciarsi sulle altre questioni sollevate nei ricorsi presentati.
- 46 Pertanto, nella sentenza del 25 febbraio 2009 il Supremo Tribunal de Justiça ha respinto i ricorsi dei ricorrenti e le domande presentate nei confronti delle resistenti.

Procedimento principale (2013- 2024)

- 47 I ricorrenti hanno intentato un’azione dichiarativa nella forma di procedimento ordinario contro l’Estado português (Stato portoghese) dinanzi alle Varas Cíveis de Lisboa (Sezioni civili di Lisbona, Portogallo), sostenendo, in sintesi, che,

nell'ambito del procedimento di impugnazione del loro licenziamento collettivo, la sentenza emessa il 25 febbraio 2009 dal Supremo Tribunal de Justiça è manifestamente illegittima in quanto si basa su un'interpretazione erronea della nozione di trasferimento di uno stabilimento di cui alla direttiva 2001/23/CE, e in quanto tale giudice non ha adempiuto all'obbligo di sottoporre alla Corte un rinvio pregiudiziale.

- 48 In tale ricorso hanno chiesto la condanna dell'Estado português a risarcire loro (i) i danni patrimoniali corrispondenti a tutte le retribuzioni non percepite dalla data del licenziamento collettivo fino alla pronuncia della sentenza del Supremo Tribunal de Justiça del 25 febbraio 2009, le retribuzioni fino alla data prevedibile del loro rispettivo pensionamento, nonché i danni corrispondenti alla riduzione dell'importo della pensione (ii) i danni morali (iii) i danni corrispondenti alla mancata percezione delle retribuzioni non percepite a partire dall'avvenuto licenziamento che sarebbero state dovute se il licenziamento fosse stato illegittimo fino alla data di riassunzione (iv) in subordine, il danno da perdita di chance.
- 49 Il 31 dicembre 2013, le Varas Cíveis de Lisboa hanno presentato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia che, in sostanza, verteva sulla questione se si fosse verificato un trasferimento di uno stabilimento alla luce della direttiva 2001/23 e se l'articolo 267 TFUE dovesse essere interpretato nel senso che il Supremo Tribunal de Justiça avesse l'obbligo di procedere al rinvio pregiudiziale che gli era stato chiesto.
- 50 Il 9 settembre 2015, la Corte di giustizia si è pronunciata nella causa Ferreira da Silva e Brito e altri (C-160/14, EU:C:2015:565), in cui ha dichiarato, tra l'altro, che (i) l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE doveva essere interpretato nel senso che la nozione di «trasferimento di uno stabilimento» comprende una situazione come quella del caso di specie, e che (ii) l'articolo 267, terzo comma, TFUE doveva essere interpretato nel senso che un giudice avverso le cui decisioni non sono esperibili ricorsi giurisdizionali di diritto interno è tenuto a sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione della nozione di trasferimento di uno stabilimento, in circostanze contraddistinte al contempo da decisioni divergenti di giudici di grado inferiore quanto all'interpretazione di tale nozione e da ricorrenti difficoltà d'interpretazione della medesima nei vari Stati membri.
- 51 Le Varas Cíveis de Lisboa hanno respinto il ricorso.
- 52 Alcuni ricorrenti hanno interposto appello dinanzi al Tribunal da Relação de Lisboa che, con sentenza del 16 marzo 2023, ha respinto integralmente il ricorso e confermato la sentenza delle Varas Cíveis (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
- 53 Alcuni ricorrenti hanno proposto ricorso di riesame straordinario al Supremo Tribunal de Justiça, dinanzi al quale il procedimento è attualmente pendente.

Breve esposizione della motivazione del presente rinvio pregiudiziale

- 54 La questione essenziale sollevata nella presente causa riguarda la valutazione della responsabilità civile extracontrattuale dell'Estado Português per atti compiuti nell'esercizio della funzione giudiziaria in violazione del diritto dell'Unione, nello specifico, per la sentenza del Supremo Tribunal de Justiça del 25 febbraio 2009, con riferimento a due punti essenziali:
- a) l'errata interpretazione della nozione di trasferimento di uno stabilimento di cui alla direttiva 2001/23/CE alla luce degli elementi di fatto a disposizione del Supremo Tribunal de Justiça;
 - b) il fatto che tale giudice era tenuto ad adempiere all'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte, conformemente a quanto gli era stato chiesto da taluni ricorrenti, in considerazione delle decisioni divergenti dei giudici sulla stessa questione e del fatto che il Supremo Tribunal de Justiça è il giudice nazionale di ultimo grado.
- 55 Contrariamente al regime previsto dall'articolo 340 TFUE, che prevede la responsabilità extracontrattuale degli organi, delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea, la responsabilità degli Stati membri per violazioni del diritto dell'Unione non è espressamente prevista dai Trattati.
- 56 Tuttavia, l'esistenza di tale responsabilità è stata costantemente sostenuta dalla Corte di Giustizia, a partire dalla sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e altri, C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428.
- 57 In tale sentenza, la Corte ha affermato il principio secondo cui gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto dell'Unione ad essi imputabili, definendo al contempo le condizioni per il sorgere di tale responsabilità.
- 58 Tale giurisprudenza è stata ribadita in diverse sentenze successive e la Corte ha anche affermato che siffatto principio è valido indipendentemente dall'organo o dall'entità dello Stato membro la cui azione od omissione è all'origine dell'inadempimento.
- 59 Nella sentenza del 30 settembre 2003, Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, la Corte di giustizia ha espressamente esteso la responsabilità degli Stati membri alle violazioni del diritto dell'Unione derivanti da atti di organi giurisdizionali nazionali di ultimo grado, come avviene nel caso di specie. Tale giurisprudenza è stata costantemente ribadita dalla Corte.
- 60 Nell'ambito del procedimento principale, è stato ritenuto in primo e secondo grado che non fosse opportuno sottoporre nuove questioni pregiudiziali, dato che la presentazione delle questioni suggerite dai ricorrenti implicherebbe che sarebbe la Corte a fornire la soluzione della presente controversia, il che spetta al giudice di ciascuno Stato.

- 61 Tuttavia, nella causa che ha dato origine alla sentenza Köbler, è stata sollevata la questione se spettasse alla Corte di giustizia accertare, nel procedimento principale, la sussistenza della responsabilità dello Stato membro per violazione del diritto dell'Unione a seguito di una decisione di un giudice nazionale o se tale valutazione spettasse esclusivamente ai giudici nazionali.
- 62 In risposta a tale questione, la Corte ha anzitutto rilevato che l'applicazione dei criteri che consentono di stabilire la responsabilità degli Stati membri per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione deve, in linea di principio, essere operata dai giudici nazionali, in conformità degli orientamenti forniti dalla Corte per procedere a tale applicazione.
- 63 Tuttavia, subito dopo, la Corte ha dichiarato che disponeva di tutti gli elementi per stabilire se fossero soddisfatte le condizioni necessarie per la sussistenza della responsabilità dello Stato membro. Ha altresì affermato che spettava alla Corte accertare se tale violazione del diritto dell'Unione avesse il carattere manifesto richiesto affinché sussistesse, in forza del diritto dell'Unione, la responsabilità di uno Stato membro a causa di una decisione di uno dei suoi organi giurisdizionali di ultimo grado.
- 64 Più recentemente, questo punto di vista è stato nuovamente espresso nella sentenza del 28 luglio 2016, Tomášová, C-168/15, EU:C:2016:602, in cui una delle questioni pregiudiziali sollevate era intesa a stabilire se l'azione di un organo giurisdizionale di tale Stato, come descritta dalla ricorrente, integrasse una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione.
- 65 In risposta a detta questione pregiudiziale, la Corte di giustizia ha esaminato i fatti specifici in questione in tale situazione, concludendo che, sebbene il giudice disponesse di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per valutare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale alla luce della direttiva 93/13, non sussisteva una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione.
- 66 La Corte di giustizia non si è limitata quindi ad enunciare i criteri da cui dipende l'accertamento di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione, ma ne ha valutato l'esistenza nel caso concreto, verificando l'azione dei giudici nazionali, anche se, in entrambi i casi sopra citati, ha concluso che non vi era stata una violazione del diritto dell'Unione sufficientemente qualificata.
- 67 Da quanto precede non risulta che la Corte di giustizia si sia sostituita al giudice nazionale nella risoluzione delle controversie specifiche. La Corte ha fatto salvi i principi di equivalenza e di effettività, in particolare nella sentenza Tomášová, ed ha concluso che le norme relative al risarcimento di un danno causato da una violazione del diritto dell'Unione, come quelle riguardanti la valutazione di un tale danno o l'articolazione tra una domanda volta a ottenere tale riparazione e gli altri mezzi di ricorso eventualmente disponibili, sono determinate dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro, nel rispetto dei principi di equivalenza e effettività.

- 68 Tenuto conto di tali premesse, dato che la responsabilità degli Stati membri per atti od omissioni dei loro organi che violano il diritto dell'Unione, compresi i giudici di ultimo grado, è fondata sul diritto dell'Unione che definisce i presupposti di tale responsabilità – anche se in articolazione con gli ordinamenti giuridici nazionali e nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività nei termini sopra esposti – è giustificato che la Corte armonizzi, in tutta l'Unione, la giurisprudenza per quanto riguarda la valutazione di tali presupposti per la sussistenza della responsabilità degli Stati membri.
- 69 Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emerge che essa si attribuisce tale «riserva di giurisdizione», non solo definendo i criteri per l'accertamento dell'esistenza di una «violazione sufficientemente qualificata» del diritto dell'Unione, ma anche applicando tali criteri ai casi concreti pendenti dinanzi ai giudici nazionali del rinvio.
- 70 Da un lato, la sentenza impugnata rileva che, nella sentenza del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e altri, C-160/14, EU:C:2015:565, pronunciata a seguito delle questioni pregiudiziali formulate in tale causa, la Corte di giustizia ha esaminato la nozione di trasferimento di uno stabilimento alla luce della sua giurisprudenza esistente nel 2015, mentre il Supremo Tribunal de Justiça si è pronunciato su tale questione nel 2009. Dall'altro lato, la sentenza impugnata afferma che la sentenza della Corte di giustizia contiene alcuni «errori evidenti, non trascurabili».
- 71 Tali errori consisterebbero nell'esposizione delle circostanze di fatto della controversia, quando si afferma che «la TAP ha assunto alcuni ex dipendenti dell'AIA», mentre, secondo la sentenza impugnata, «non vi è stata alcuna assunzione da parte della TAP di lavoratori dell'AIA». Ciò che è accaduto, come esposto anteriormente, è stato il ritorno in seno alla TAP di due dipendenti (e solo due) che erano distaccate presso l'AIA (di cui la TAP era il principale azionista), ma che erano dipendenti della TAP e sono ritornate a esercitare funzioni in quest'ultima, dopo lo scioglimento dell'AIA».
- 72 Nella sentenza impugnata si rileva inoltre che, secondo la sentenza della Corte di giustizia il Supremo Tribunal de Justiça ha ritenuto che «lo stabilimento di cui era titolare l'AIA era legato ad un bene specifico, nella fattispecie una licenza, non cedibile, il che avrebbe reso impossibile il trasferimento dello stabilimento, perché i singoli beni, e non lo stabilimento medesimo, sarebbero stati l'unico possibile oggetto di trasferimento», mentre ciò «non è vero, poiché il punto di vista sopra delineato era stato adottato in precedenza dalla sentenza del Tribunal da Relação, che la decisione del Supremo Tribunal de Justiça ha esaminato, senza condividere tale punto di vista. Infatti, è stato espresso disaccordo in merito al «rilievo dato al fatto che l'AIA fosse titolare di uno stabilimento legato a una licenza, non cedibile (...), in quanto, essendo la TAP autorizzata a operare sia nel settore dei voli di linea sia in quello dei voli non di linea (...), il fatto che l'attività di trasporto aereo non di linea fosse legata ad una licenza, non impediva alla TAP di operare tale attività».

- 73 Secondo la sentenza impugnata, oltre a tali errori, «si evidenzia che l'insieme dei fatti esaminati è ben lungi dal contenere/prevedere l'intero contesto fattuale pertinente, il che risulta, ad esempio, dalle circostanze stesse in cui è cessato il distacco delle due dipendenti summenzionate, dalla posizione di creditore della TAP nei confronti dell'AIA, dal fatto che la consegna delle "piccole attrezzature" citate è derivata dalla realizzazione di atti di liquidazione (tenendo conto di tale posizione di creditore della TAP), dalla motivazione sottesa al fatto che la TAP è subentrata all'AIA nei contratti di locazione degli aerei e al fatto che questi sono stati consegnati al locatore al termine dei contratti di locazione, nonché dalla motivazione sottesa parimenti al fatto che la TAP ha iniziato a operare voli charter che l'AIA si era impegnata ad effettuare per l'estate 1993, tenuto conto delle naturali sanzioni pecuniarie derivanti dal mancato adempimento, che certamente avrebbero aggravato la posizione della TAP quale creditore dell'AIA».
- 74 Il Tribunale da Relação conclude che «tenuto conto degli errori esposti nella sentenza della Corte di giustizia, nonché delle omissioni fattuali indicate, a cui non si può non attribuire rilievo, tale decisione deve essere valutata e considerata con evidente spirito critico, soppesandone le lacune evidenziate».
- 75 Se vi sono errori nella motivazione della sentenza della Corte di giustizia a seguito di una erronea valutazione dei fatti contenuti nel fascicolo di causa o perché non le sono stati forniti tutti gli elementi di fatto pertinenti, in conformità alle disposizioni del diritto dell'Unione, ciò che occorre fare è sottoporre nuove questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia e non, come si ritiene nella sentenza impugnata, effettuare una valutazione critica della sentenza pronunciata dalla stessa.
- 76 La formulazione di nuove questioni pregiudiziali alla Corte resta obbligatoria quando persiste la necessità del rinvio pregiudiziale nella causa e la presentazione di successivi rinvii nel medesimo procedimento nazionale è prevista e non è affatto un'iniziativa senza precedenti.
- 77 Inoltre, se la risposta della Corte di giustizia si riferisce a un momento temporale non rilevante ai fini della soluzione del caso specifico in esame, la soluzione non può essere semplicemente quella di non applicare tale sentenza vincolante, ma piuttosto di adire nuovamente la Corte, precisando che, per la corretta soluzione della controversia, è necessario sapere se la risposta fornita nella sentenza pronunciata in tale causa sia applicabile anche alla data della decisione giudiziaria che si asserisce abbia violato il diritto dell'Unione.
- 78 Di conseguenza, occorre tener conto del fatto che, nel rinvio pregiudiziale già sollevato nella causa, la Corte si è pronunciata sulla questione se la situazione di fatto del caso di specie integri la nozione di trasferimento di uno stabilimento ai sensi della direttiva 2001/23. Tuttavia, la Corte di giustizia ha valutato tale questione senza fare riferimento al momento in cui è stata pronunciata la sentenza del Supremo Tribunal de Justiça di cui trattasi in tale azione, vale a dire il 25

febbraio 2009, ed è importante tenere conto della giurisprudenza della Corte esistente in tale data.

- 79 Allo stesso modo, la Corte ha affermato che il Supremo Tribunal de Justiça ha violato l'articolo 267 TFUE rifiutando, nella sentenza del 2009, di sottoporre una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione di detta direttiva, al fine di stabilire se i fatti accertati nel ricorso integrassero la nozione di trasferimento di uno stabilimento prevista da tale direttiva.
- 80 La Corte non si è però pronunciata, in quanto non le è stato chiesto, sulla questione se tale violazione fosse sufficientemente qualificata per far sorgere la responsabilità dell'Estado Português.
- 81 Alla luce dei dubbi sollevati, il Supremo Tribunal de Justiça ritiene giustificato procedere a un nuovo rinvio pregiudiziale in ragione del primato del diritto dell'Unione e della necessità di garantire l'uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati.
- 82 Da un lato, per quanto riguarda il primato del diritto dell'Unione sul diritto interno quanto alla responsabilità dello Stato per violazioni del diritto dell'Unione, tale responsabilità è volta a garantire la piena efficacia di tale diritto e, in concreto, la tutela giurisdizionale effettiva dei diritti dei lavoratori che sia la direttiva 77/187 sia la direttiva 2001/23 hanno inteso garantire.
- 83 Dall'altro lato, per quanto riguarda la necessità di garantire l'uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati in materia di responsabilità degli Stati membri per violazioni del diritto dell'Unione, in particolare da parte dei giudici nazionali di ultimo grado, non è nota alcuna decisione della Corte, oltre a quella pronunciata nella presente causa, che abbia esaminato tale questione nell'ambito di un ricorso in cui è in discussione la nozione di trasferimento di uno stabilimento nei termini previsti dalla direttiva 2001/23.
- 84 Nell'ambito del presente rinvio, si ritiene inoltre necessario sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale vertente sull'esistenza, nel caso di specie, di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione con riferimento alla sentenza del Supremo Tribunal de Justiça del 25 febbraio 2009, per aver interpretato erroneamente la nozione di trasferimento di uno stabilimento alla luce del diritto dell'Unione e per non aver adempiuto all'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
- 85 Come emerge dalla costante giurisprudenza della Corte, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte affinché possa sorgere la responsabilità degli Stati membri per il risarcimento dei danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione ad essi imputabili, vale a dire (i) che la norma giuridica dell'Unione violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, (ii) che la violazione sia sufficientemente qualificata e (iii) che sussista un nesso causale diretto tra la violazione e il danno subito dai singoli.

- 86 Nella fattispecie, poiché è indubbio che le direttive 77/187 e 2001/23 conferiscono un diritto, direttamente invocabile dai lavoratori, di beneficiare della nozione di «trasferimento di uno stabilimento», qualora la Corte di giustizia dovesse concludere che vi è stata una violazione sufficientemente qualificata da parte del Supremo Tribunal de Justiça nei termini sopra esposti, l'accertamento del diritto al risarcimento dipenderà unicamente dalla verifica dell'esistenza di un nesso di causalità tra detta violazione e i danni causati.
- 87 Il Tribunal da Relação, nella sentenza impugnata, non ha valutato tale nesso causale poiché ha ritenuto che non vi fosse stato un errore giudiziario rilevante ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia. Tale giudice ha quindi concluso che il Supremo Tribunal de Justiça non aveva commesso alcuna violazione nella pronuncia della sentenza del 25 febbraio 2009.
- 88 Nell'ipotesi in cui la Corte di giustizia dovesse ritenere che, alla data in cui il Supremo Tribunal de Justiça ha pronunciato la sua sentenza nel caso di specie, vale a dire il 25 febbraio 2009, si doveva stabilire che i fatti accertati costituivano un trasferimento di uno stabilimento alla luce delle suddette direttive e che vi era stata una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione nel comportamento del Supremo Tribunal de Justiça, si potrebbe concludere che il licenziamento collettivo dei ricorrenti avrebbe dovuto essere considerato illegittimo. Ne consegue che questi ultimi hanno gli stessi diritti di essere risarciti per i danni subiti.
- 89 Tuttavia, all'epoca dei fatti, nel sistema giuridico portoghese era in vigore l'articolo 23, paragrafo 2, della LCCT, che prevedeva che la percezione da parte del lavoratore dell'indennità implicava l'accettazione del licenziamento.
- 90 Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del Supremo Tribunal de Justiça del 25 febbraio 2009, è stato accertato che i ricorrenti lavoratori hanno accettato di ricevere l'indennità loro dovuta a seguito del licenziamento collettivo ed è stato provato che hanno agito in tal modo in quanto convinti che l'estinzione dell'AIA fosse inevitabile.
- 91 È stato altresì accertato che, all'epoca, i ricorrenti non erano a conoscenza del fatto che, dopo la risoluzione dei loro contratti di lavoro, la TAP avrebbe gestito almeno una parte dell'attività di voli charter fino a quel momento svolta dall'AIA, né che la TAP avrebbe rilevato parte delle apparecchiature dell'AIA, compresi gli aerei.
- 92 Nella suddetta sentenza del 25 febbraio 2009, il Supremo Tribunal de Justiça non ha applicato l'articolo 23, paragrafo 2, della LCCT, in quanto ha ritenuto legittimo il licenziamento collettivo e pertanto ha ritenuto che non occorresse esaminare la parte del ricorso riguardante tale questione.
- 93 Tuttavia, nella medesima causa, vale a dire nel procedimento di impugnazione del licenziamento collettivo, il Tribunal da Relação de Lisboa ha considerato pienamente valido il suddetto articolo, ritenendo che la percezione dell'indennità

da parte di tutti i ricorrenti, tranne uno, esprimeva la loro volontà di accettare il licenziamento e precludeva la possibilità di impugnare il licenziamento collettivo.

- 94 Nell'ambito del presente ricorso, al fine di stabilire se sussiste un nesso causale tra l'asserita violazione del diritto dell'Unione e il danno subito dai lavoratori, occorre valutare l'interpretazione e l'applicazione di detta norma prevista all'articolo 23, paragrafo 3, della LCCT, e verificare la conformità della stessa con il diritto dell'Unione in vigore all'epoca, vale a dire la direttiva 77/187.
- 95 Nel caso in cui si dovesse concludere per l'esistenza di un trasferimento di uno stabilimento nella situazione esaminata dalla sentenza del Supremo Tribunal de Justiça del 25 febbraio 2009, l'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 3, della LCCT impedirebbe il trasferimento alla TAP dei diritti e degli obblighi dell'AIA derivanti dai contratti di lavoro esistenti alla data del trasferimento, poiché i lavoratori hanno accettato l'indennità per la risoluzione del loro contratto di lavoro nell'ambito del licenziamento collettivo da parte dell'AIA.
- 96 Il Supremo Tribunal de Justiça ritiene pertanto che, al fine di valutare il suddetto nesso di causalità, sia giustificato sottoporre un rinvio pregiudiziale su tale questione.

Questioni pregiudiziali

«1. Se, tenuto conto dei fatti accertati di cui sopra e della giurisprudenza della Corte di giustizia esistente al 25 febbraio 2009, le direttive 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, e 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, che chiarisce la nozione di «trasferimento», dovevano essere interpretate in tale data nel senso che la nozione di «trasferimento di uno stabilimento» comprendeva una situazione in cui un'impresa attiva nel mercato dei voli charter è stata liquidata con decisione del suo azionista di maggioranza, che era a sua volta un'impresa operante nel settore del trasporto aereo e che, nell'ambito della liquidazione della prima impresa, ha compiuto gli atti meglio descritti nei fatti accertati sopra indicati.

2. In caso di risposta affermativa, tenuto altresì conto dei fatti sopra accertati e della giurisprudenza della Corte di giustizia esistente al 25 febbraio 2009, se costituisca una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione la decisione contenuta nella sentenza emessa in tale data dal Supremo Tribunal de Justiça, il quale, pronunciandosi in ultima istanza e sulla base dei fatti portati alla sua conoscenza, ha ritenuto che le citate direttive, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, dovevano essere interpretate nel senso che la nozione di «trasferimento di uno stabilimento» non comprendeva la situazione descritta nella questione precedente.

3. Se, tenuto conto dei fatti sopra accertati e della giurisprudenza della Corte di giustizia esistente al 25 febbraio 2009, costituisca una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione la decisione contenuta nella sentenza emessa in tale data dal Supremo Tribunal de Justiça il quale, pronunciandosi in ultima istanza e sulla base dei fatti portati alla sua conoscenza, ha ritenuto che l'articolo 234 TCE (ora articolo 267 TFUE) doveva essere interpretato nel senso che il Supremo Tribunal, alla luce dei fatti descritti nella prima questione e della circostanza che i giudici nazionali di grado inferiore che avevano giudicato la causa avevano adottato decisioni contraddittorie, non era tenuto a sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale vertente sulla corretta interpretazione della nozione di «trasferimento di uno stabilimento» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE.

4. In caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta affermativa anche all'una o all'altra delle due questioni precedenti, o ad entrambe, concludendosi per l'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione – in un caso come quello di specie in cui è stato provato che i lavoratori hanno accettato di ricevere l'indennità per il licenziamento collettivo nella convinzione che l'estinzione della Air Atlantis, il loro datore di lavoro, fosse inevitabile, ignorando che, dopo la risoluzione dei loro contratti di lavoro, la convenuta TAP avrebbe ripreso almeno una parte dell'attività di voli charter fino a quel momento svolta dalla Air Atlantis, e che la stessa convenuta avrebbe rilevato parte delle attrezzature della Air Atlantis, compresi gli aerei – se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale, come l'articolo 23, paragrafo 3, del decreto legge n. 64-A/89, del 27 febbraio 2006, nel frattempo abrogato, ma applicabile all'epoca dei fatti del procedimento principale, che prevedeva che «la percezione da parte del lavoratore dell'indennità di cui al presente articolo equivale all'accettazione del licenziamento».